

ULTIMO COMMA

**PROCESSO
 TELEMATICO,
 DUE PUNTI
 DA CHIARIRE**

di **Giacomo Alberto Bermone**
 e **Guido Chiametti**

Il debutto del processo tributario telematico – avvenuto lo scorso 1° luglio – induce qualche riflessione su un istituto che ha certamente un grande potenziale, ma non l'ha ancora spiegato in pieno.

L'udienza a distanza

Il primo aspetto è quello dell'udienza a distanza, regolata dall'articolo 16, comma 4, del Dl 119/2018. Per legge, affinché la partecipazione delle parti all'udienza pubblica possa avvenire a distanza, serve una richiesta formulata da almeno una di esse nel ricorso o nel primo atto difensivo. Richiesta che adesso è impossibile, dal momento che non sono ancora stati emanati i provvedimenti con le indicazioni di dettaglio del direttore generale delle Finanze, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria e l'Agenzia per l'Italia digitale.

Peraltro, l'articolo del decreto legge appena citato evidenzia tra le righe tutti gli aspetti positivi che si avranno dall'introduzione di tale forma di udienza rispetto a quella tradizionale. Infatti, se si confrontano fra di loro i due tipi di udienza, in quello digitale, il grande assente sarà la parte che avrà chiesto l'udienza a distanza, mentre le altre parti saranno riunite nell'aula di udienza tradizionale della sezione che deve giudicare. Il collegamento dovrà essere possibile anche per il difensore che, per motivi professionali, il giorno dell'udienza si trovi in un'altra città o all'estero e, non volendo perdere l'udienza, si potrà collegare dal Paese straniero.

Naturalmente, è auspicabile

che le indicazioni tecnico-operative prevedano anche il da farsi in caso di disguidi o interruzioni dovuti, ad esempio, a blackout o disfunzioni varie.

È scontato che, oltre agli altri vantaggi, con l'udienza a distanza il contribuente potrà risparmiare anche sui costi della propria difesa, in termini di minori rimborsi spese da liquidare ai professionisti.

Un altro aspetto ancora tutto da esplorare, ma da non sottovalutare, è la turnazione tra le sezioni. L'ultima parte dell'articolo 16, comma 4, già citato stabilisce che almeno un'udienza per ogni mese e per ogni sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali è stato richiesto il collegamento audiovisivo a distanza. Ebbene, se così è la legge, ogni presidente di sezione di commissione tributaria provinciale e regionale dovrà calendarizzare le date in cui ogni sezione, a turno, tratterà le controversie con udienza a distanza. Al fine di evitare che si sovrappongano date ed orari, il presidente della commissione tributaria provinciale e regionale dovrà coordinare i lavori con i vari presidenti di sezione. Il che potrebbe rivelarsi non semplicissimo, nel caso delle commissioni strutturate con più sezioni.

Copie di cortesia

Il secondo aspetto su cui serve una riflessione è la prassi – più o meno diffusa secondo i casi – di chiedere o auspicare la presentazione di copie cartacee di cortesia. Si sente già dire in qualche udienza, spesso da parte del presidente del collegio, che nel caso in esame sarebbe stata utile la copia cartacea del ricorso o anche della memoria aggiuntiva.

Il punto è delicato. Perché se da un lato si può comprendere l'esigenza di chi ha sempre lavorato con la carta, dall'altro non sarebbe conforme al dettato della legge arrivare a istituzionalizzare in via di fatto la coesistenza delle due procedure (vale a dire quella telematica e quella cartacea).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

